

**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità
Servizio Promozione e governo delle reti di cura

Documento trasmesso attraverso PEC
Art. 47, lett. d), D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82

Prot. n. Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale della Sanità
Prot. Uscita del 20/06/2016
nr. 0017255
Classifica XV.2.1
12-01-00




- Ai Commissari straordinari delle
ASL, delle AOU di Cagliari e di
Sassari, della AO Brotzu
- Ai rappresentanti sindacali della
Medicina Generale, della
Pediatria di Libera Scelta, della
Specialistica Ambulatoriale
Interna
- Ai Presidenti degli Ordini
provinciali dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri
- Federfarma Sardegna
- Ai Presidenti degli Ordini
provinciali dei Farmacisti

Oggetto: Prescrizione dematerializzata di farmaci.

Come è noto ai sensi della DGR n. 13/4 del 31.3.2015, nella regione Sardegna è stata avviata la procedura per la prescrizione e l'erogazione dematerializzata dei farmaci prima e, successivamente, delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

In particolare per quanto riguarda la prescrizione ed erogazione dei farmaci, a seguito dell'entrata a regime della nuova procedura, è pervenuta una specifica segnalazione (vedi allegato) circa comportamenti difforni rispetto al dettato normativo nazionale e alle disposizioni regionali in tema di de-materializzazione della ricetta cartacea.



**REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE**

Direzione generale della Sanità
Servizio Promozione e governo delle reti di cura

Il decreto 2 novembre 2011 - De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria) - dispone infatti all'art. 1, comma 4, che *"A fronte dell'esito positivo dell'invio telematico dei dati di cui al comma 3, il medico prescrittore **rilascia all'assistito il promemoria cartaceo della ricetta elettronica**, secondo il modello riportato nel disciplinare tecnico Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. **Su richiesta dell'assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi di cui all'Allegato 1**".*

Il successivo comma 6 prevede che: *"All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito della ricetta elettronica di cui al comma 1, la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui al **promemoria della medesima ricetta elettronica di cui al comma 4 reso disponibile dall'assistito**, inerenti l'NRE della prescrizione e il codice fiscale dell'assistito titolare della medesima prescrizione, preleva dal SAC, tenuto conto degli eventuali SAR, i dati della relativa prestazione da erogare, comprensivi dell'indicazione dell'eventuale esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria. La struttura di erogazione dei servizi sanitari **ritira il predetto promemoria presentato dall'assistito**".*

La citata DGR n. 13/4 del 31.3.2015, allegato 2 - D.M. 2 novembre 2011 - Ricetta dematerializzata, Linee guida per i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta della Regione Sardegna - al paragrafo 2.1, prevede che il medico prescrittore: *"secondo quanto normato dall'art. 1, comma 4 del Decreto 2 novembre 2011, rilasci all'assistito, al momento della prescrizione, il promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata. Su richiesta dell'assistito, tale promemoria può essere trasmesso tramite i canali alternativi, fermo restando che, **allo stato attuale della normativa, l'assistito deve comunque presentare in farmacia il promemoria in formato cartaceo di cui al Decreto suddetto**".*

Ad oggi non sono stati individuati canali alternativi per la fruizione del promemoria da parte dell'assistito e, in ogni caso, non sono ammissibili comportamenti che limitino la libertà di scelta del paziente e violino la leale concorrenza tra gli erogatori.


Alla luce di quanto premesso, si ritiene che, nei casi in cui il medico prescrittore procedesse alla trasmissione via mail dei dati della ricetta dematerializzata direttamente ad una farmacia, non è escluso possa ravvisarsi, per entrambe le figure professionali, medico e farmacista, un comportamento rilevante dal punto di vista disciplinare, civile ed, eventualmente, anche penale.

Si invitano pertanto le SV a voler garantire la massima diffusione della presente nota tra i soggetti interessati.



Il Direttore Generale
Dott. Giuseppe Maria Sechi

Pag. 2 di 3



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'IGIENE E SANIDADE E DE S'ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DELL'IGIENE E SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SOCIALE

Direzione generale della Sanità
Servizio Promozione e governo delle reti di cura

GPO Coord. 3.1

GM Sett. 1.2

FL Dir. Serv. 1

MT Dir. Serv. 3



federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani

Roma, 28 aprile 2016
Uff.-Prot.n° UL/BF/5684
Oggetto: Prescrizione dematerializzata di farmaci.

Spett.li

- Ministero della Salute
Direzione generale della programmazione sanitaria
c.a. Dott. Renato BOTTI
- Ministero della Salute
Direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica
Dott. Massimo CASCIELLO
- Ministero della Salute
Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico
c.a. Dott.ssa Marcella MARLETTA
- Autorità Garante per la protezione dei dati personali
- Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ispettorato Generale per la Spesa Sociale
I.GE.SPE.S
c.a. Dott. Rocco APRILE
- FOFI
Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti
- FNOMCeO
Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

LORO SEDI

Questa Federazione ritiene opportuno informare che sono giunte alla scrivente segnalazioni in ordine alla circostanza che taluni medici trasmettono a mezzo e-mail il promemoria relativo alle ricette dematerializzate, direttamente in determinate farmacie, per il successivo ritiro dei farmaci da parte dell'assistito presso le medesime.



Non c'è dubbio che tale ipotesi contrasti con la procedura disciplinata dal decreto 2 novembre 2011 “*De-materializzazione della ricetta medica cartacea, di cui all'articolo 11, comma 16, del decreto-legge n. 78 del 2010 (Progetto Tessera Sanitaria).*”

Infatti, ai sensi del citato decreto il medico prescrittore, dopo avere generato la ricetta dematerializzata, **deve consegnare il promemoria cartaceo della stessa all'assistito**, il quale deve recarsi presso la farmacia prescelta, per ritirare, previa consegna del predetto promemoria, i farmaci prescritti.

A tale proposito, appare importante rilevare che il decreto ha espressamente e unicamente previsto la possibilità per l'assistito di ricevere il promemoria dal medico secondo canali alternativi alla consegna *brevi manu* del promemoria cartaceo (art.1, comma 4 del decreto 2 novembre 2011).

Tali canali alternativi e le relative modalità di fruizione ancora non sono stati ufficialmente individuati e dovranno essere resi noti dal SAC attraverso il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.sistemats.it (par. 4.1 dell'allegato 1 al decreto 2 novembre 2011 recante il disciplinare tecnico sulla dematerializzazione della ricetta).

Giammai, tuttavia, è prevista dalla normativa l'ipotesi della trasmissione della ricetta dematerializzata per mezzo di posta elettronica da parte del medico direttamente ad una farmacia.

Tale scelta, d'altra parte, appare del tutto comprensibile e coerente con l'ordinamento farmaceutico, al fine di prevenire e contrastare possibili violazioni del principio di libera scelta della farmacia da parte del cittadino (art. 15, legge n. 475/68), del divieto di accaparramento di ricette da parte del farmacista (art.15, Codice deontologico FOFI) se non, addirittura, fenomeni di vero e proprio comparaggio (artt. 170 e 171 T.U.LL.SS.).

Inoltre, la trasmissione del promemoria via email da parte del medico direttamente ad una farmacia istituisce un flusso di dati personali sanitari che non ha alcuna copertura normativa e per il quale, pertanto, non sono state individuate preventive misure di sicurezza, che possano ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Pertanto, questa Federazione confida che codesti Dicasteri e Autorità in indirizzo, ognuno per la propria competenza, condividano quanto sopra osservato circa la non conformità alla normativa della trasmissione del promemoria via mail da parte del medico direttamente ad una farmacia e vogliano al più presto impartire conseguenti indicazioni volte ad evitare tali comportamenti.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Dott.ssa Annarosa RACCA)